REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA **PROVINCIALE**

DI **MILANO** SEZIONE **17**

riunita con l'intervento dei Signori:

☐	**DEODATO**	**GIACOMO**	**Presidente**
☐	**FRIGENI**	**ALDO FEDERICO**	**Relatore**
☐	**MARTINELLI**	**LIVIA**	**Giudice**
☐			
☐			
☐			
☐			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 4547/13
  depositato il 09/05/2013

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 06820130018899010000 IVA-ALTRO 2009
  contro: AGENTE DI RISCOSSIONE MILANO EQUITALIA NORD S.P.A.

proposto dal ricorrenti:

difeso da:
STORNELLO AVV. MOMMA SOPHIE
C/O AVV. LAURA ALBANO
VIA G. MATTEI N. 9 20020 ARESE MI

difeso da:
VILLA DOTT. EMILIANO
SIMONE DOTT. MARCO
VIA FONTANA N. 18 20122 MILANO MI

SEZIONE

N° 17

REG.GENERALE

N° 4547/13

UDIENZA DEL

17/12/2013 ore 15:00

SENTENZA

N° 106/17/14

PRONUNCIATA IL:

17/12/13

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL

09/01/14

Il Segretario

OGGETTO DELLA DOMANDA

Ricorso presentato da , avverso cartella di pagamento n,06820130018899010000, relativa ad imposta IVA per l'anno 2009. Ufficio impositore : Agente della Riscossione, Equitalia Nord Milano S.P.A.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Parte ricorrente contesta la validita' della notifica della cartella di pagamento impugnata di EURO 10.567,35, citata in oggetto. Precisa che e' venuta a conoscenza dell'esistenza della sopra menzionata cartella nel modo del tutto casuale e irritale. Dalla documentazione prodotta da controparte si evince che la notifica sarebbe stata effettuata, avvalendosi del servizio postale, con consegna al portiere dello stabile. Per quel che concerne la notifica alle persone giuridiche, rileva, parte ricorrente, l'art.145 del c.p.c. (applicabile al caso di specie, giusto il rinvio dell'art.60 del D.P.R.600/73 operato dall'art.26 D.P.R. 602/73) prevede che la stessa si esegua nella loro sede, mediante consegna dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni, o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa o al portiere dello stabile in cui e' la sede. Tale disposizione detta un tassativo ordine preferenziale di soggetti a cui deve essere effettuata la consegna della cartella di pagamento. Si parte dalla notifica effettiva, al diretto interessato, arrivando, in mancanza dei vari soggetti, alla notifica legale. Il tutto per garantire al contribuente l'effettiva conoscenza dell'atto, a tutela del suo diritto di difesa, garantito dall'art.24 della Costituzione. Nel caso di specie, il dettato normativo non e' stato rispettato, il soggetto che ha proceduto alla notifica ha consegnato l'atto a mani del portiere, senza alcuna certificazione delle ricerche effettuate e del mancato rinvenimento delle persone indicate dalla norma, che, ne stabilisce tassativamente la successione preferenziale. La nullita' della notifica cosi' effettuata e' stata costantemente ribadita dalla giurisprudenza di legittimita', anche con la recente sentenza della Corte di Cassazione n.371 del 09.01.2013 e prima con la sentenza della Corte di Cassazione Sezioni Unite

n.11332/2005. Parte ricorrente rileva un ulteriore elemento fondamentale per il perfezionamento delle notifiche, il mancato invio della comunicazione di avvenuta notifica (c.d. CAN). Per le notifiche a mezzo posta successive al giorno 01.03.2008, deve obbligatoriamente avvenire, quando la consegna dell'atto avviene ad un semplice consegnatario. Nel caso di specie, il portiere. Tutto cio' in considerazione della tutela del diritto di difesa del destinatario dell'atto, che, in mancanza della CAN, potrebbe non venire, se non casualmente a conoscenza del predetto atto. Equitalia non ha prodotto alcun avviso di ricevimento della seconda raccomandata, quella di avvenuta notifica (CAN) ne' ha fornito alcuna prova dell'invio della stessa, non rendendo, quindi, edotta la ricorrente della notifica effettuata. Non aver inviato la raccomandata al destinatario ha leso il diritto di difesa art.24 della Costituzione con conseguente nullita' della notifica effettuata. La nullita' della notifica per mancanza della CAN e' stata ribadita tanto dalla giurisprudenza di legittimita', quanto da quella di merito.Si allega ordinanza della Corte di Cassazione n.14296 del 08.08.2012. Per i motivi sopra esposti, parte ricorrente chiede l'accoglimento del ricorso con l'annullamento della cartella di pagamento impugnata e rifusione delle spese di giudizio. Equitalia Nord Milano S.P.A., regolarmente costituita, e presente in udienza, chiede il rigetto del ricorso, poiche' la raccomandata ordinaria si deve considerare come ricevuta, all'atto della consegna al domicilio del destinatario, senza ulteriori formalita' da parte dell'ufficiale postale, senon quello di curare che la persona che egli abbia individuato come legittimata, a ricevere l'atto a norma dell'art.39 D.M.06.04.2001, apponga la propria firma sul registro di consegna della corrispondenza, nonche' sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente. Equitalia Nord Milano S.P.A. chiede la condanna della parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione esaminato il ricorso e la relativa documentazione allegata, sentito il solo parere della rappresentante di Equitalia Nord Milano S.P.A,, poiche' parte ricorrente non e' presente, ritiene il ricorso fondato ed accoglibile, poiche' nel caso di specie, vi e' stato un doppio difetto di notifica. Il primo riguarda il dettato normativo che non e' stato rispettato, allorquando il soggetto che ha proceduto alla notifica, ha consegnato l'atto a mani del portiere, senza alcuna certificazione delle ricerche e del mancato rinvenimento delle persone indicate dalla norma che, ne stabilisce tassativamente la successione preferenziale. Cio' e' anche ribadito dalla Sentenza della Corte di Cassazione n.371 del 09.01.2013. Il secondo difetto di notifica riguarda il mancato invio della comunicazione di avvenuta notifica (c.d. CAN). Equitalia Nord Milano S.P.A. non ha prodotto alcun avviso di ricevimento della seconda raccomandata, quella di avvenuta notifica (CAN), ne' ha fornito alcuna prova dell'invio della stessa, non rendendo, quindi edotta la ricorrente della notifica effettuata, cio' ha leso il diritto di difesa dell'art.24 della Costituzione (Corte Costituzionale n.189 del 19.06.1974), con conseguente nullita' della notifica effettuata. Pertanto, il Collegio accoglie il ricorso e annulla la cartella di pagamento impugnata. Il Collegio, ritiene, inoltre, considerata la particolarita' del caso di compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso e annulla la cartella di pagamento impugnata. Spese compensate.

MILANO, 17.12.2013

IL RELATORE

IL PRESIDENTE